

Codice DB1419

D.D. 3 novembre 2009, n. 2441

Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Sottoazioni 125.3.1 (Ripristino di strade rurali al servizio di piu' aziende agricole) e 125.3.2 (Miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di piu' aziende agricole) - Approvazione dei criteri per l'esame delle domande pervenute.

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio del 7 dicembre 2006, che definisce le procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, riadottato con D.G.R. n° 44 - 7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007;

Viste in particolare le Sottoazioni 125.3.1 e 125.3.2 del citato Programma, che prevedono rispettivamente il finanziamento di interventi finalizzati al ripristino di strade rurali e al miglioramento e potenziamento di acquedotti rurali al servizio di più aziende agricole;

Considerato che con i rispettivi bandi i punteggi sono stati attribuiti in base al numero dei soci e alla loro appartenenza alle categorie agricole, nonché in base all'ubicazione dell'intervento ed alla compartecipazione finanziaria;

Premesso che ai consorzi finanziabili è stata inviata una nota con cui li si invita a presentare la documentazione utile a dimostrare l'effettiva appartenenza dei soci agricoli alle diverse categorie dichiarate in domanda;

Considerato che, nel caso in cui vi siano discordanze tra quanto dichiarato in domanda e quanto certificato, occorre definire a priori le sanzioni da applicarsi alle dichiarazioni rese in domanda, non suffragate da adeguata documentazione ai sensi di legge;

Visto il Manuale procedurale per la Misura 125, sottoazioni 3.1 e 3.2, predisposto dall'ARPEA in data 8 luglio 2009;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

di approvare i seguenti criteri sanzionatori, da applicarsi in base ai riscontri dei controlli propedeutici all'approvazione delle graduatorie:

1) nei casi in cui vi siano scostamenti relativi ai soci, che comportino un aumento del punteggio, si confermerà il punteggio attribuitosi in domanda dal richiedente (totale del "Tipo beneficiari" del Quadro F);

2) fatto salvo quanto sotto indicato, saranno ammessi i passaggi dei consorzisti dalla categoria "IAP" a quella "altri soci agricoli", e da questa ai "soci non agricoli";

3) nei casi in cui vi siano discordanze, che comportino una diminuzione del punteggio totale del "Tipo beneficiari" del Quadro "Punti graduatoria", conseguente alla riduzione del numero dei soci e/o al passaggio di questi da una categoria di punteggio maggiore ad una minore, si applicheranno le seguenti riduzioni:

✓ Sottoazione 125.3.1:

- scostamento compreso tra 0 e 3 % , fino a un massimo di 10 punti: la graduatoria sarà ridefinita in base al punteggio determinato;

- scostamento maggiore del 3 % fino al 20 % , fino a un massimo di 70 punti: al punteggio determinato si sottrarrà due volte la differenza riscontrata rispetto al punteggio dichiarato in domanda;

- scostamento maggiore del 20 % o di 70 punti: la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.
 - ✓ Sottoazione 125.3.2:
 - scostamento compreso tra 0 e 3 % , fino a un massimo di 7 punti: la graduatoria sarà ridefinita in base al punteggio determinato;
 - scostamento maggiore del 3 % fino al 20 % , fino a un massimo di 44 punti: al punteggio determinato si sottrarrà due volte la differenza riscontrata rispetto al punteggio dichiarato in domanda;
 - scostamento maggiore del 20 % o di 44 punti: la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.
- 4) pena l'esclusione della domanda dai benefici della sottoazione, dovranno comunque essere mantenuti i requisiti stabiliti al punto 4. dei rispettivi bandi, relativi ai soggetti beneficiari;
 - 5) nel caso di discordanze relative alla localizzazione degli interventi, al punteggio determinato si sottrarrà due volte la differenza riscontrata;
 - 6) la percentuale di scostamento verrà determinata applicando la procedura definita dall'AGEA, ossia sottraendo al punteggio dichiarato in domanda (totale del "Tipo beneficiari" del Quadro "Punti graduatoria") quello determinato, e rapportando il risultato al punteggio determinato;
 - 7) nei casi in cui la diminuzione del punteggio conseguente all'istruttoria svolta per l'approvazione della graduatoria, senza l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 3) e 5), comporti una retrocessione nella graduatoria ma non implichi l'esclusione del finanziamento del progetto, non si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/00.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore
Giovanni Ercole